

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03152/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3152 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Anna Aurisano, Giuseppina Calandra, Mariagrazia Cimo', Giuseppe Donnici,
Angela Ferraro, Cristina Fittipaldi, Emanuele Garofalo, Francesca Giardini, Nino
Montalbo', Alessandra Morandi, Francesco Novello, Marco Pini, Federico Scarpa,
Franca Varcasia, Antonio Luigi Villani e Alfonso Vitale, rappresentati e difesi
dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Lima n. 20;

Irene Borghetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Palmisano, Pierfrancesco Palmisano, Alessandro Pacifico non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Domenica Ludione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento recante giudizio di non ammissione dei ricorrenti alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, relativo agli esiti della prova preselettiva, pubblicato in data 1.2.2019 sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e recante elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta, in ragione del quale gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalle fase successiva del concorso;
- del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al corso-concorso nazionale, per esami, finalizzato all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
- della prova preselettiva del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, svoltasi nelle date del 22, 23 e 24 gennaio 2019 in

Roma;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova preselettiva, ivi incluso il provvedimento di sostituzione dei membri di commissione del 23.01.2019, e il precedente provvedimento di nomina del 07.12.2018, nella parte in cui hanno inficiato juris et de jure la prova preselettiva de qua;

- in parte qua del Bando di concorso, decreto n. 181/2018 della SNA nella parte in cui, all'art. 5, c. 6, ha previsto un contingente irragionevole di ammessi alla fase della prova scritta, in esito alla prova preselettiva, clausola che acquisisce efficacia lesiva per effetto della suesposta esclusione dalla prova scritta;

- in parte qua dell'avviso recante diario della prova preselettiva, facente parte della lex specialis della procedura, pubblicato in data 18.12.2018, nella parte in cui ha previsto un bilanciamento non equo e irragionevole delle materie comminate con i quesiti di cui alla preselezione, clausola che acquisisce efficacia lesiva per effetto della suesposta esclusione dalla prova scritta;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

e per la condanna dell'Amministrazione

- a procedere all'ammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla prova scritta già fissata per le date del 26, 27 e 28 marzo 2019, ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova suppletiva da esperirsi anche successivamente.

e in subordine per la condanna dell'Amministrazione

- alla riedizione della prova preselettiva del concorso, previa condanna all'annullamento della procedura in toto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Calandra Giuseppina l'11\11\2019 :

- del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta relativa al corso-concorso nazionale, per esami, finalizzato

all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato in data 16.07.2019;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, pubblicato in data 16.07.2019;

- in parte qua, della prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, svoltasi nelle date del 26, 27 e 28 marzo 2019 in Roma;

- del calendario e di ogni provvedimento relativo alle prove orali del medesimo concorso;

- di tutti i verbali, provvedimenti, documenti, comportamenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova scritta, ivi inclusi, esemplificativamente ma non esaustivamente, l'attività di correzione della Commissione, i verbali n. 12 del 18.03.2019 di definizione e approvazione dei criteri, n. 22 del 2 maggio 2019, n. 38 del 13 giugno 2019, n. 45 del 4 luglio 2019, n. 36 del 6 giugno 2019, n. 41 del 20 giugno 2019, n. 43 del 24 giugno 2019, e di tutti gli altri;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 3152/2019

nonché con conferma delle domande proposte con tale ricorso introduttivo,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vitale Alfonso l'11\11\2019 :

- del provvedimento recante giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, relativo agli esiti della prova scritta, pubblicato in data 16.07.2019 dalla

Scuola Nazionale dell'Amministrazione e recante elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova orale, in ragione del quale l'odierno ricorrente è stato escluso dalle fasi successive del concorso;

- del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta relativa al corso-concorso nazionale, per esami, finalizzato all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

- del provvedimento (anche implicito) di esclusione o non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

- della prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, svoltesi nelle date del 26, 27 e 28 marzo 2019 in Roma;

- del calendario e di ogni provvedimento relativo alle prove orali del medesimo concorso;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova scritta, ivi inclusi, esemplificativamente ma non esaustivamente, i verbali n. 12 del 18.03.2019 di definizione e approvazione dei criteri, n. 22 del 2 maggio 2019, n. 38 del 13 giugno 2019, n. 45 del 4 luglio 2019, n. 36 del 6 giugno 2019, n. 41 del 20 giugno 2019, n. 43 del 24 giugno 2019, e di tutti gli altri;

nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità del provvedimento recante giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso ottenuto dal ricorrente e comminatogli all'esito della stessa prova del concorso;

e per la condanna dell'Amministrazione,

previa idonea cautela

- a procedere alla nuova valutazione della prova scritta del ricorrente ad opera di Commissione in nuova composizione, ove ritenuto dal Giudice necessario e/o opportuno in subordine rispetto alla domanda principale di ammissione del ricorrente alla prova orale, anche in via cautelare con riserva;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare anche in riferimento alla posizione in graduatoria eventualmente spettante al ricorrente, da salvaguardare mediante ogni più idoneo provvedimento cautelare;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 3152/2019 nonché con conferma delle domande proposte con tale ricorso introduttivo,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villani Antonio Luigi l'11\11\2019 :

per l'annullamento previa sospensione cautelare in aggiunta agli atti gravati con il ricorso principale,

- del provvedimento recante giudizio di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, relativo agli esiti della prova scritta, pubblicato in data 16.07.2019 dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e recante elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova orale, in ragione del quale l'odierno ricorrente è stato escluso dalle fase successiva del concorso;

- del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta relativa al corso-concorso nazionale, per esami, finalizzato

all'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

- del provvedimento (anche implicito) di esclusione o non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

- della prova scritta del concorso per l'ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale e al successivo reclutamento di 123 Dirigenti nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, svoltasi nelle date del 26, 27 e 28 marzo 2019 in Roma;

- del calendario e di ogni provvedimento relativo alle prove orali del medesimo concorso;

- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alla c.d. prova scritta, ivi inclusi, esemplificativamente ma non esaustivamente, i verbali n. 12 del 18.03.2019 di definizione e approvazione dei criteri, n. 22 del 2 maggio 2019, n. 38 del 13 giugno 2019, n. 45 del 4 luglio 2019, n. 36 del 6 giugno 2019, n. 41 del 20 giugno 2019, n. 43 del 24 giugno 2019, e di tutti gli altri;

nonché in ogni caso per l'accertamento

- della illegittimità del provvedimento recante giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso ottenuto dal ricorrente e comminatogli all'esito della stessa prova del concorso;

e per la condanna dell'Amministrazione,

previa idonea cautela

- a procedere alla nuova valutazione della prova scritta del ricorrente ad opera di Commissione in nuova composizione, ove ritenuto dal Giudice necessario e/o opportuno in subordine rispetto alla domanda principale di ammissione del ricorrente alla prova orale, anche in via cautelare con riserva;

- e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare anche in riferimento alla posizione in graduatoria eventualmente spettante al ricorrente, da salvaguardare mediante ogni più idoneo provvedimento cautelare;

da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 3152/2019 nonché con conferma delle domande proposte con il ricorso introduttivo;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Aurisano Anna il 31\1\2020:

- del decreto presidenziale del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, n. 200 del 31 ottobre 2019 e n. prot. id. documento 25475149 del 4 novembre 2019, pubblicato, ai sensi dell'art. 9 del Bando di concorso, nella Gazzetta Ufficiale 4^a Serie speciale "Concorsi ed Esami" dell'8 novembre 2019, recante l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nella sola parte in cui il ricorrente non risulta inserito in graduatoria e dunque ai meri fini della domanda di rivalutazione o ricorrezione degli elaborati di cui alla sua prova scritta, secondo quanto dedotto e domandato nell'ambito dei primi motivi aggiunti, e degli altri fini strettamente processuali;

- della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitrè dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nella sola parte in cui il ricorrente non risulta inserito in graduatoria e dunque ai meri fini della domanda di rivalutazione o ricorrezione degli elaborati di cui alla sua prova scritta, secondo quanto dedotto e domandato nell'ambito dei primi motivi aggiunti,

e degli altri fini strettamente processuali;

- nonché per l'annullamento di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse del ricorrente, sempre nei soli sensi esposti, ivi incluso, ove occorrer possa, il verbale n. 72 o altro a estremi sconosciuti relativo all'elenco degli idonei, sempre e solo nella mera parte in cui non contempla il nome del ricorrente, da valere nell'ambito e in riferimento al ricorso n.r.g. 3152/2019;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sna - Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;

Rilevato i ricorrenti Anna Aurisano, Giuseppina Calandra, Mariagrazia Cimò, Giuseppe Donnici, Angela Ferraro, Cristina Fittipaldi, Emanuele Garofalo, Nino Montalbò, Alessandra Morandi, Francesco Novello, Marco Pini, Franca Varcasia, Francesca Giardini, Federico Scarpa, Antonio Luigi Villani e Alfonso Vitale, nonché l'interventore Domenica Ludione, con atti depositati il 17 e 20 marzo 2020 e il 9 aprile 2020, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, stante la sopravvenuta carenza di interesse;

Atteso che la ricorrente nel solo ricorso introduttivo, Irene Borghetti, dopo essere stata ammessa con provvedimento cautelare al prosieguo delle prove concorsuali, ha superato la prova scritta e quella orale del concorso ed è stata ammessa riserva al corso-concorso, essendo risultata in posizione 90° nella relativa graduatoria concorsuale;

Considerato che il Collegio ritiene necessario acquisire dettagliati chiarimenti

dall'Amministrazione e la relativa documentazione in ordine al numero degli attuali partecipanti al corso-concorso di formazione dirigenziale e al numero dei posti disponibili come dirigente a fine corso, anche in riferimento a ulteriori posti che nelle more si potrebbero essere resi disponibili rispetto ai 123 indicati nel bando, nonché sull'esito finale del corso-concorso con la relativa graduatoria dei vincitori ai fini del reclutamento dei dirigenti;

- Ravvisata, alla luce di tutti gli specifici motivi di ricorso - dei quali alcuni potrebbero essere eventualmente suscettibili di determinare la caducazione dell'intera procedura concorsuale- l'opportunità di disporre la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., nei confronti di tutti gli altri candidati inseriti nella graduatoria per la partecipazione al corso-concorso, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina all'Amministrazione di fornire i chiarimenti indicati in parte motiva, con la relativa documentazione, entro 150 giorni dalla notifica ovvero, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e dispone gli

incombenti istruttori relativi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione l'udienza pubblica del 29.1.2021, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO